

DICHIARAZIONI

La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK

di **Federica Furlani**

L'[articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973](#) prevede che le **eccedenze dell'Ires** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti **appartenenti ad un gruppo** possono essere **cedute alle altre società** che ne fanno parte.

A tali effetti, appartengono al gruppo:

- **l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;**
- **le società controllate.**

Si considerano controllate a questo fine **solo società di capitali**, e quindi società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

- direttamente dall'ente o società controllante
- o per il tramite di altra società controllata,

per una **percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo **parte** dell'eccedenza dell'Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in **diminuzione dei versamenti** d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a **rimborso**.

Dal punto di vista degli **adempimenti** che devono essere seguiti nel caso di cessione di crediti Ires infragruppo, la società o l'ente cedente deve, **a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi** da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- i dati dei soggetti cessionari;
- gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce **irreversibilmente** la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere **utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente** (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, **nella prima dichiarazione** dei redditi presentata dalla data in cui la

cessione si considera effettuata:

- i soggetti cedenti,
- le date di effettuazione delle cessioni;
- distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Nelle **successive dichiarazioni**, sempre il cedente dovrà indicare la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

In particolare, i dettagli delle operazioni di cessione sopra descritte devono essere forniti nel **quadro RK** del modello Redditi; in tal modo si evita la **procedura più onerosa** prevista dall'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) che richiede, al fine di perfezionare la cessione del credito, la forma dell'**atto pubblico** o della scrittura privata autenticata e la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RK, la **Sezione I – Credito ceduto** verrà compilata dalla cedente, indicando al rigo RK1 l'ammontare totale dell'eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei rigi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

Sezione I Credito ceduto	RK1 Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo			
				,00
	RK2	1 Codice fiscale	2 Importo	,00
	RK3			,00

Il soggetto **cessionario** dovrà invece compilare la **Sezione III – Crediti ricevuti**, indicando nei rigi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti.

La casella di **colonna 2** va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del **gruppo consolidato**.

Sezione III Crediti ricevuti	RK12				
	1	Codice fiscale	2 Consolidato	3 Data	4 Importo
					,00
	RK13				,00

Dovrà inoltre compilare la **sezione VI – Utilizzo delle eccedenze** per monitorare l'utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)		,00
	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24		,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES		,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)		,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES		,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva		,00
	RK27 Eccedenza a credito		,00

Il **quadro RK** deve inoltre essere utilizzato in caso di **interruzione del regime di trasparenza fiscale** (Sezione II – *Acconto ceduto* e Sezione V – *Acconti ricevuti da soggetti partecipanti*) e di **interruzione del regime di consolidato fiscale** (Sezione IV – *Acconto ricevuto dal consolidato*).



*La soluzione ai tuoi casi,
 sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >